SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

08A00542

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2008, n. **2.**

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Usi liberi didattici e scientifici

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*1*-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet,* a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2221):

Presentato dall'on. LUSETTI il 6 febbraio 2007.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura), in sede referente, il 22 marzo 2007 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 5, 6, 12, 20 giugno 2007; l'1, 2 agosto 2007; il 19 settembre 2007; il 2, 3, 10 ottobre 2007.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 ottobre 2007 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 25 ottobre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1861):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione), in sede referente, il 5 novembre 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 27, 29 novembre 2007; il 4, 5 dicembre 2007.

Assegnato nuovamente alla 7ª Commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 13 dicembre 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª 6ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 21 dicembre 2007.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

— L'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1977, n. 59), è abrogato dalla presente legge, recava: «Società italiana autori e editori».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 70. — 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. *È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete* internet, *a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.*

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».

08G0018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. **264**.

Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 2 e 50;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di seguito indicato come «Ministero», si articola nel Segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale.

2. Sono direzioni generali del Ministero;

a) la Direzione degli affari generali e del personale;

b) la Direzione generale dell'università;

c) la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

d) la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio;

e) la Direzione generale della ricerca;

f) la Direzione generale dei sistemi informativi.

3. Presso il Segretariato generale opera altresì un dirigente generale, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto

1997, n. 279. Essi svolgono le proprie attività in attuazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, adottati dal Ministro.

5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale e delle direzioni generali e alla definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale ad essi assegnate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», e formula proposte al fine dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; cura i rapporti con il Gabinetto del Ministro; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; unitamente alle competenti direzioni generali, istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e predispone le intese istituzionali di programma Stato-regione e gli accordi di programma-quadro; sentiti i competenti direttori generali, cura l'attività di vigilanza ed ispettiva del Ministero.

3. Il Segretario generale svolge altresì i seguenti compiti:

a) formula, sentite le direzioni generali, proposte relative alla redazione del bilancio dello Stato per la parte relativa al Ministero, nonché le eventuali variazioni;

b) provvede al monitoraggio e revisione della carta dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) cura i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

d) cura, per il tramite di apposito ufficio, le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e la attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

4. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 3.

Direzione generale degli affari generali e del personale

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge i seguenti compiti:

a) attività generale del Ministero, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento dei servizi generali e di supporto, anche attraverso lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ove previste dalla legge, e la stipulazione dei relativi contratti;

b) attività in materia di stato giuridico ed economico del personale ed azioni per le pari opportunità;

c) relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale;

d) gestione, anche attraverso un apposito ufficio, del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di bilancio del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*.

2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 4.

Direzione generale dell'università

1. La Direzione generale per l'università svolge i seguenti compiti:

a) attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario, curando i connessi adempimenti;

b) attività volta alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;

c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;

d) esame degli statuti adottati dalle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo *status* dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di legge;

f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la Direzione generale della ricerca;

g) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;

h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;

i) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.

2. La Direzione generale si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 5.

Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

1. La Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i seguenti compiti:

a) attività volta alla programmazione, promozione, finanziamento e sviluppo, anche a livello internazionale, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e attività inerenti al personale delle relative istituzioni, di competenza del Ministero;

b) vigilanza sulla attività delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed, in particolare, esame degli statuti e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali, nonché promozione e sviluppo della loro produzione artistica;

c) cura, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del raccordo delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche con il sistema scolastico e universitario;

d) attività di definizione e sviluppo dell'offerta formativa e dei relativi ordinamenti didattici;

e) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.

2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 6.

Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio

1. La Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio svolge i seguenti compiti:

a) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti e della loro appartenenza alle università o alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alla promozione della loro condizione;

b) attività di orientamento allo studio, di tutoraggio e volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

c) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

d) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

e) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;

f) coordinamento e promozione dell'attività sportiva universitaria;

g) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti (CNSU), anche attraverso un apposito ufficio di segreteria,

2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 7.

Direzione generale della ricerca

1. La Direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti:

a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, europeo e nazionale;

b) attività volta all'adozione del Programma nazionale della ricerca;

c) attività di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla attività degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana, nonché svolgimento dell'attività prevista dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nei confronti dell'ENEA;

d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;

f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonché della ricerca in ambito spaziale ed aerospaziale;

g) promozione della cultura scientifica;

h) esame degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;

j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea;

k) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

2. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 8.

Direzione generale dei sistemi informativi

1. La Direzione generale dei sistemi informativi svolge i seguenti compiti:

a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché della relativa infrastruttura tecnologica;

b) cura dei rapporti con soggetti esterni al Ministero, ai quali sono eventualmente affidati compiti nell'ambito del sistema informativo del medesimo, e vigilanza sul loro operato;

c) cura delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

d) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati e della banca dati sull'offerta formativa;

e) cura dell'anagrafe della ricerca;

f) studio e valutazione dei dati raccolti, in coordinamento con le altre direzioni generali.

2. La Direzione generale si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformità a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero alla data del 14 luglio 2006, può, a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero.

4. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2002-2005.

5. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Allegato A
(previsto dall'articolo 9, comma 1)

Dirigenti:	
Dirigenti di 1ª a fascia:	8
Dirigenti di 2ª fascia:	52*
Totale	60

* di cui 9 in uffici di diretta col (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57)

Allegato B
(previsto dall'articolo 9, comma 1)

Personale delle aree funzionali:		
Area funzionale C - posizione economica C3	Totale	88
Area funzionale C - posizione economica C2	Totale	94
Area funzionale C - posizione economica C1	Totale	134
Area funzionale B - posizione economica B3	Totale	105
Area funzionale B - posizione economica B2	Totale	70
Area funzionale B - posizione economica B1	Totale	40
Area funzionale A - posizione economica A1	Totale	20
	Totale	551

Totale complessivo 611

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni reca: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

— Si riporta il testo dei commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono

essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f*), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di curo per l'anno 2007,14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di curo per l'anno 2009.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2006 reca: «Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti, pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».

— Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) prevede:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Per il comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:

«3, Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

«1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) (omissis);

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.».

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) reca:

«Art. 11 *(Qualità dei servizi pubblici)*. — 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente art. sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 11 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.».

— L'art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), recita:

«Art. 6 *(Strutture)*. — 1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio. 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'àmbito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:

«Art. 12 *(Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.».

Nota all'art. 6:

— La legge 2 agosto 1999, n. 264, recante: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183.

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante: «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2003, n. 213.

— Il comma 870, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), reca:

«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

— Il comma 2, dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevede:

«2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.».

— L'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è il seguente:

«Art. 3 *(Uffici di statistica)*. — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

Note all'art. 9:

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 si veda la nota alle premesse.

— Si riporta il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

«8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2003, n. 270, supplemento ordinario.

08G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. **265.**

Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del Regio Esercito;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerata l'esigenza, tenuto anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della Guardia di finanza, di apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui documenti matricolari, adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 19 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti

1. Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico.

2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 6.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) «documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce;

b) «evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;

c) «dato matricolare»: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse;

d) «fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;

e) «validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonché la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;

f) «impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse;

g) «rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;

h) «certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o più dati rilevati dal documento unico matricolare del militare;

i) «parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse;

l) «addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare;

m) «regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

Documento unico matricolare

1. Il documento unico matricolare è impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito modello approvato con provvedimento

del Comandante generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella tabella *A*, allegata al presente regolamento.

2. Gli eventi di interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera *a)*, e 15, lettera *a)*, dell'allegata tabella *A* possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformità alle previsioni indicate nel medesimo articolo.

3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell'articolo 4, esegue i seguenti tipi di operazioni:

a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi;

b) registrazione;

c) organizzazione;

d) conservazione;

e) consultazione;

f) elaborazione;

g) selezione;

h) estrazione;

i) utilizzo e blocco;

l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.

Art. 4.

Attività matricolari

1. Le attività matricolari sono costituite da:

a) impianto del documento unico matricolare;

b) aggiornamento e gestione del documento unico matricolare e del fascicolo personale;

c) custodia della documentazione matricolare e dei fascicoli personali;

d) rilascio del documento unico matricolare e delle relative certificazioni;

e) parifica del documento unico matricolare;

f) rettificazioni e cancellazioni da apportare al documento unico matricolare, nonché relativa conservazione in memoria;

g) validazione, effettuata da addetto alla matricola diverso da quello che ha acquisito l'evento di interesse al documento unico matricolare;

h) procedure dirette alla conservazione ed alla salvaguardia del documento unico matricolare e del fascicolo personale;

i) archiviazione dei documenti matricolari che assumono rilevanza sotto il profilo storico;

l) certificazioni, conformi alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5.

Competenze

1. Il Comando generale della Guardia di finanza sovrintende alle attività matricolari del Corpo.

2. Il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza è gestito, a livello centrale, dal Comando generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia di finanza di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

3. Con una o più determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia:

a) le procedure e le modalità di gestione del documento unico matricolare;

b) le attività di cui all'articolo 4;

c) l'organizzazione del servizio di cui al comma 2;

d) le attività del personale addetto alla matricola.

Art. 6.

Ambito di applicazione

1. Il nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza è reso operativo con determinazione del Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione della determinazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata adottata la determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.

4. Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 2.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di interesse indicati nella tabella *A*.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Al riassetto del servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332

TABELLA *A*
(Articolo 3, comma 1)

GRUPPI DI EVENTI DI INTERESSE MATRICOLARE PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

1. Dati anagrafici, codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia.

2. Situazione di famiglia, comprendente:

a) l'indicazione dello stato civile e le relative variazioni;

b) i dati afferenti il coniuge comprensivi della data del matrimonio;

c) i dati afferenti ai figli.

3. Stato ed avanzamento, comprendente:

a) l'indicazione del contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di contingente e passaggi di ruolo;

b) l'indicazione della posizione di stato e della relativa decorrenza;

c) la decorrenza e gli estremi dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione;

d) l'esito delle valutazioni delle varie tipologie di avanzamento;

e) le sospensioni e le esclusioni dalle procedure di avanzamento ed i successivi rinnovi di giudizio, comprensivi degli estremi dei relativi provvedimenti;

f) le attribuzioni di vantaggi di carriera;

g) i giuramenti;

h) le cessazioni dal servizio.

4. Sedi di servizio, comprendente:

a) il reparto di appartenenza e l'incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze;

b) l'indicazione della specie del provvedimento di trasferimento;

c) per il personale del contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i periodi di navigazione e di servizio a terra.

5. Vicende sanitarie ed altri dati, comprendente:

a) gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità, emanati dalla competente autorità sanitaria;

b) l'indicazione della categoria, della tabella e della misura di ascrivibilità dell'infermità riconosciuta.

6. Titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni professionali, pubblicazioni, comprendente:

a) i titoli di studio, con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento;

b) i corsi frequentati a seguito di designazione o ratifica da parte dell'amministrazione, con indicazione del punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella graduatoria di fine corso;

c) le qualificazioni, le abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di conseguimento e di cessazione dalle medesime;

d) la conoscenza di lingue estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del medesimo;

e) le iscrizioni ad albi e registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca;

f) le pubblicazioni effettuate come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione.

7. Servizio prestato in altre Forze armate o di Polizia.

8. Ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente:

a) le ricompense morali previste dal regolamento di disciplina militare, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione;

b) le onorificenze ed altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorità concedente, della data dell'eventuale perdita;

c) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca.

9. Valutazioni caratteristiche, comprendente:

a) il periodo oggetto di valutazione;

b) la tipologia di modello redatto;

c) la qualifica finale ed il rendimento in servizio.

10. Procedimenti penali, comprendente:

a) il numero del procedimento e gli estremi del reato;

b) l'Autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima;

c) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati.

11. Procedimenti disciplinari di stato, comprendente:

a) l'indicazione dell'evento originatore e dell'autorità che dispone il procedimento;

b) le date di avvio e di termine del procedimento;

c) il provvedimento finale e l'indicazione dell'autorità che lo adotta.

12. Provvedimenti disciplinari di corpo, comprendente:

a) la data o il periodo di commissione della violazione disciplinare;

b) la specie e l'eventuale durata della sanzione disciplinare;

c) l'autorità che punisce e la motivazione del provvedimento.

13. Incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche ed incarichi presso enti, comprendente:

a) gli incarichi di insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e destinatari del corso, nonché della specie di incarico;

b) la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina;

c) le nomine, le cariche e gli incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata.

14. Situazione amministrativa, comprendente:

a) l'indicazione della tipologia dell'emolumento;

b) gli estremi del relativo provvedimento di attribuzione;

c) l'indicazione del grado e dei correlati profili retributivi.

15. Situazione contributiva e previdenziale, comprendente:

a) l'indicazione della tipologia di provvedimento;

b) i periodi di tempo interessati espressi in anni, mesi e giorni;

c) l'indicazione delle somme relative.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— La legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1962, n. 329.

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, abrogato dal presente decreto, reca «Nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1972, n. 330;

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138;

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192;

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 2. — *(Ministeri).*

1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, è il seguente:

«Art. 1 *(Natura e dipendenza).* — 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114;

— Il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, è il seguente:

«Art. 154 *(Compiti).* — *(Omissis).*

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 23 e 71 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, è il seguente:

«Art. 23 *(Copie di atti e documenti informatici).* — 1. All'art. 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-*bis.* Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o

da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 71 *(Regole tecniche)*. — 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato *B* al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-*bis*. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».

Nota all'art. 3:

— Il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 112 *(Finalità di rilevante interesse pubblico)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere *m)*, *n)* ed *o)* del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, è il seguente:

«Art. 2. — *(Ordinamento generale)*.

1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:

a) comando generale;

b) comandi e organi di esecuzione del servizio;

c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;

d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, si vedano le note alle premesse.

08G0010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2007, n. **266**.

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 21, comma 8, che rinvia ad apposito decreto di natura regolamentare del Ministro delle finanze la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle disposizioni sulle procedure di valutazione degli avanzamenti a scelta previste dal medesimo articolo 21;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-13121 del 1° agosto 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

1. Il regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'espressione del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a seguito dell'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento.

Art. 2.

Documentazione di base delle valutazioni

1. La valutazione degli ufficiali si basa sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, eventualmente integrati, a richiesta delle commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio permanente che hanno avuto o hanno alle dipendenze l'ufficiale da valutare.

2. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 69 del 2001, e di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da valutare.

Art. 3.

Autonomia dei giudizi di avanzamento

1. I giudizi di avanzamento concernenti lo stesso ufficiale sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e l'ufficiale è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, è motivata con riferimento agli elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione e dalle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

Fasi del giudizio

1. Le operazioni di valutazione sono precedute da una discussione collegiale volta a determinare i criteri da seguire per l'espressione del giudizio di idoneità e per l'attribuzione del punteggio di merito, di cui viene dato atto in apposito documento redatto in conformità all'annesso 1 al modello di verbale in allegato 1.

2. Il giudizio di avanzamento si svolge attraverso due fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale, di cui:

a) la prima, prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è diretta ad accertare l'idoneità o la non idoneità complessiva di ciascun ufficiale ad assolvere le funzioni del grado superiore;

b) la seconda, prevista dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è diretta ad attribuire a ciascun ufficiale giudicato idoneo un punteggio di merito con riferimento alle qualità, alle capacità e alle attitudini possedute.

3. Il presidente della competente commissione di avanzamento può nominare tra i suoi componenti uno o più relatori con il compito di riferire sugli elementi risultanti ai fini della valutazione.

Art. 5.

Valutazione dell'idoneità all'avanzamento

1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali necessari per l'esercizio delle funzioni del grado superiore.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, che per l'avanzamento ai gradi di generale deve risultare in modo eminente, è accertato anche nel caso in cui all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore.

3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato nella documentazione caratteristica, in relazione al periodo trascorso nel grado rivestito, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello e ad «eccellente» per l'avanzamento ai gradi di generale, nonché giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o più requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Art. 6.

Attribuzione del punteggio di merito

1. L'attribuzione del punteggio di merito agli ufficiali giudicati idonei, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, è effettuata secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 21, commi da 2 a 7, del decreto legislativo n. 69 del 2001. A tal fine le competenti commissioni esprimono un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale da giudicare.

Art. 7.

Punteggi e valutazione di sintesi

1. I punteggi di merito sono attribuiti in relazione alle quattro categorie di requisiti previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e costituiscono, per ognuna di esse, l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie.

2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1:

a) si tiene conto della particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e del grado superiore da conseguire;

b) sono maggiormente indicativi delle qualità e delle attitudini previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001 gli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 2 conseguiti nello svolgimento di compiti d'istituto, anche all'esterno dell'Amministrazione, rispondenti ad interessi o finalità propri del Corpo della Guardia di finanza ovvero comunque riferibili ad attività di servizio;

c) particolare rilievo riveste la qualifica finale attribuita dall'ultima autorità intervenuta nella redazione dei documenti caratteristici. Le diverse qualifiche finali sono considerate secondo la rilevanza e il periodo di attribuzione di ciascuna, tenendo anche conto delle aggettivazioni laudative espresse nei relativi giudizi. Sono altresì valutate le flessioni dei giudizi nell'ambito dei documenti caratteristici, specialmente se riferite al passaggio da una qualifica finale superiore ad una inferiore.

3. Ai fini della valutazione del complesso delle caratteristiche e degli elementi della personalità di ogni valutando, è particolarmente considerata la figura dell'ufficiale che presenta un quadro armonico di tutte le qualità oggetto di valutazione.

Art. 8.

Qualità morali, di carattere e fisiche

1. Le qualità morali e di carattere, dimostrate, in particolare, nel grado rivestito, sono valutate in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, da delinearsi in base ai valori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, tenendo conto della realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate:

a) le sanzioni disciplinari;

b) le ricompense di ordine morale, anche avuto riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni.

2. Nella valutazione delle qualità fisiche si tiene conto della fascia di età in cui rientra il valutando, correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo di appartenenza. Non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.

Art. 9.

Qualità professionali

1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, è effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le benemerenze di guerra e di pace;

b) gli incarichi di comando, le attribuzioni specifiche e i servizi prestati presso i reparti e in imbarco;

c) gli incarichi di particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali;

d) l'incarico rivestito all'atto della formazione dell'aliquota di valutazione;

e) le specifiche attitudini e la versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego;

f) le sanzioni disciplinari;

g) le ricompense di ordine morale, anche avendo riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni;

h) la motivazione al lavoro, quale espressione dell'interesse diretto agli obiettivi istituzionali e della conseguente partecipazione al loro perseguimento con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.

Art. 10.

Rilevanza degli incarichi

1. Per la valutazione di cui all'articolo 9, è attribuita preminenza agli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e alle attribuzioni specifiche, previsti dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, rispetto agli altri incarichi eventualmente conferiti.

2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali, particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano elevata autonomia decisionale e responsabilità nei settori del personale, operativo e logistico-amministrativo, soprattutto se diversificati per sede e tipologia.

3. Particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che rivestono un elevato ruolo strategico e caratterizzati dall'unicità della funzione.

4. Nella valutazione può tenersi conto delle qualificate e singolari conoscenze e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l'Amministrazione nonché delle attività di servizio che abbiano dato particolare lustro all'Istituzione.

5. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto.

Art. 11.

Qualità intellettuali e di cultura

1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale è valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.

2. Con riguardo a quanto stabilito al comma 1, costituiscono, in particolare, elementi da valutare:

a) l'iter formativo;

b) i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale;

c) gli altri corsi in Italia e all'estero;

d) i titoli culturali;

e) la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;

f) le pubblicazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.

Art. 12.

Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore

1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, è condotta considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse al nuovo grado, attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare:

a) gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti;

b) specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni d'impiego.

Art. 13.

Tendenza di carriera

1. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento di cui all'articolo 3, costituisce elemento di valutazione la tendenza di carriera, da intendersi come andamento complessivo della progressione di carriera.

2. La tendenza di carriera è valutata con riferimento agli esiti:

a) del corso di formazione presso l'Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l'avanzamento, con particolare attenzione alla posizione conseguita nella relativa graduatoria di merito di fine corso;

b) delle valutazioni per la promozione ai gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta e della posizione conseguita dall'ufficiale nella relativa graduatoria di merito.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le capacità e le attitudini risultanti dagli elementi di cui al comma 2 sono confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.

Art. 14.

Procedimento di votazione, processo verbale e formazione delle graduatorie di merito

1. Ciascuna delle fasi di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude con la votazione da parte dei membri della commissione, previo approfondito esame collegiale, per ciascun ufficiale, delle relative qualità e capacità, da effettuare osservando i criteri previsti dagli articoli precedenti. I nominativi degli ufficiali nei cui confronti la commissione ritiene di dover sospendere il giudizio ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, sono riportati nel documento redatto in conformità all'annesso 2 al modello di verbale in allegato 1.

2. Nel caso in cui uno o più membri della commissione si esprimano per la non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale:

a) ciascun membro della commissione redige una scheda di motivazione della idoneità o non idoneità dell'ufficiale conforme all'annesso 3 al modello di verbale in allegato 1, la quale, in caso di uniformità di giudizi, è predisposta in un unico esemplare, sottoscritto dai membri che hanno espresso concorde parere;

b) il giudizio di non idoneità è motivato con riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore.

3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo, redatti in conformità, rispettivamente, agli annessi 4 e 5 al modello di verbale in allegato 1.

4. Nei confronti degli ufficiali idonei, osservando le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001, la commissione, previa discussione collegiale:

a) esprime, per ogni ufficiale, le ragioni poste a base delle proprie valutazioni. A tal fine, ciascun membro della commissione redige una scheda di motivazione conforme all'annesso 6 al modello di verbale in allegato 1, la quale, in caso di uniformità di giudizi, è predisposta in un unico esemplare, sottoscritto dai membri che hanno espresso concorde parere;

b) assegna, conseguentemente, a ciascun ufficiale il punto di merito previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale viene riportato nell'apposito elenco recante i nominativi dei valutandi in ordine di ruolo, redatto in conformità agli annessi 7 e 8 del modello di verbale in allegato 1, rispettivamente, per gli ufficiali generali e per gli altri ufficiali;

c) successivamente, sulla base del punteggio attribuito, procede alla formazione della graduatoria di merito, redatta in conformità all'annesso 9 al modello di verbale in allegato 1, nella quale i nominativi degli ufficiali valutati sono riportati in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, è data precedenza in graduatoria all'ufficiale più anziano in ruolo.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono sottoscritti da tutti i componenti delle commissioni che hanno partecipato ai lavori e costituiscono parte integrante del verbale in cui sono riportate le attività svolte dalle medesime commissioni. Il verbale è redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario in conformità al modello in allegato 1.

6. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato d'ufficio ovvero dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento, dandone atto nel verbale di seduta.

7. Qualora la commissione abbia ritenuto di interpellare taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, le relative dichiarazioni sono riportate nel verbale di seduta.

8. Il verbale di seduta, nel quale sono riportate le operazioni svolte dalla commissione, è sottoscritto dal presidente e da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è inviato alle Autorità competenti all'approvazione degli elenchi degli idonei e non idonei nonché della graduatoria di merito.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento si applica ai giudizi di avanzamento riferibili ad annualità successive a quella della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

2. Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni, continua ad applicarsi alle procedure di avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza limitatamente ai giudizi di avanzamento relativi ad annualità antecedenti a quelle indicate al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 276

allegato 1
[articolo 14, comma 8]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

VERBALE DEL GIORNO ____________

Convocata dal Comandante Generale, la Commissione (*Superiore ovvero Ordinaria*) di Avanzamento si è riunita nei locali del Comando ____________ (*indicare la sede del Comando*) nel/i giorno/i ____________.

Sono intervenuti i seguenti componenti:

Gen. C.A. ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Gen. ___ ________ ________
Col. ___ ________ ________ **(*Solo per la C.O.A.*)**

Ha assunto la Presidenza il (*Comandante Generale ovvero il Comandante in Seconda*), **Gen.C.A.** ____________.

Il **Gen./Col.** ____________ (*nominativo*) non è intervenuto ai lavori della Commissione per giustificati motivi (*eventuale*).

Il Presidente ha designato a svolgere le funzioni di Segretario il **Gen./Col** ____________ (*nominativo*).

La Commissione ha preso in esame, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, la posizione dei:

✓ ____________ (*grado*) del Ruolo ________ (*normale, aeronavale, speciale, t.l.a.*), compresi nell'aliquota per la formazione del quadro normale di avanzamento, a scelta, al grado superiore per l'anno ______;

✓ ____________ (*grado*) del Ruolo ________ (*normale, aeronavale, speciale, t.l.a.*), compresi nell'aliquota per la formazione del quadro normale di avanzamento, ad anzianità, al grado superiore per l'anno ______;

✓ seguenti ufficiali, da valutare per l'anno e ai sensi delle disposizioni a fianco di ognuno indicati:

- ______ (*grado e nominativo*) - ____ (*anno*), ai sensi ______ (*indicare le norme*);
- ______ (*grado e nominativo*) - ____ (*anno*), ai sensi ______ (*indicare le norme*);

- ________ (*grado e nominativo*) - ____ (*anno*), ai sensi ________ (*indicare le norme*).

Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi degli articoli ________ (*14, 15 e 16 ovvero 14, 15 e 17*) del D.Lgs. n. 69/2001, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Successivamente, la Commissione ha:

✓ innanzitutto enunciato i criteri da seguire nel corso delle operazioni di valutazione, come riportati nel documento in **allegato** ___ (*da redigere in conformità all'annesso 1 al modello di verbale allegato al regolamento*), (*ovvero, qualora si tratti di ufficiali da valutare per annualità precedenti*: preliminarmente preso atto dei criteri approvati in occasione della valutazione dei parigrado per l'anno _____);

✓ sospeso il giudizio di avanzamento, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, dello stesso D.Lgs. n. 69/2001, nei confronti degli ufficiali indicati nell'**allegato** ___ (*da redigere in conformità all'annesso 2 al modello di verbale allegato al regolamento*), per i motivi a fianco di ognuno specificati;

✓ preso atto (*della decisione, sentenza, ordinanza ovvero del provvedimento che dispone l'annullamento d'ufficio n.* ____ *del* ________), relativo a _________ (*nominativo*);

✓ (*indicare eventuali osservazioni dei componenti della commissione, propedeutiche alle operazioni di valutazione*);

✓ proceduto all'esame delle qualità degli ufficiali in valutazione sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione indicata all'articolo 19 del citato D.Lgs. n. 69/2001;

✓ espresso, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del D.Lgs. n. 69/2001, previa pronuncia di ciascun componente con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità e del Presidente (che si è pronunciato per ultimo), a termine dell'articolo 15, secondo comma, del citato D.Lgs. n. 69/2001, il giudizio di:

[*Qualora uno o più componenti la Commissione esprimano giudizio di non idoneità all'avanzamento, a prescindere dall'esito finale del giudizio (idoneità ovvero non idoneità) nei confronti degli ufficiali interessati dovrà essere redatta la scheda di cui all'annesso 3 al modello di verbale allegato al regolamento, che costituirà parte integrante degli elenchi degli ufficiali idonei o di quelli non idonei all'avanzamento*]

- **idoneità** all'avanzamento nei confronti degli ufficiali riportati nell'elenco in **allegato** ___ (*da redigere in conformità all'annesso 4 al modello di verbale allegato al regolamento*), (*riportare, in elenchi separati, i nominativi degli ufficiali, distinti per grado e ruolo di appartenenza, valutati per l'avanzamento a scelta, ad anzianità per l'anno di competenza ovvero con riferimento ad aliquote precedenti*);

- **non idoneità** all'avanzamento nei confronti degli ufficiali riportati nell'elenco in **allegato** ___ (*da redigere in conformità all'annesso 5 al modello di verbale allegato al regolamento*), per i motivi ivi indicati (*riportare, in elenchi separati, i nominativi degli ufficiali, distinti per grado e ruolo di appartenenza, valutati per l'avanzamento a scelta, ad anzianità per l'anno di competenza ovvero con riferimento ad aliquote precedenti*).

Successivamente, si è aperta la discussione per l'espressione del giudizio di merito assoluto nei confronti di tutti gli ufficiali idonei da valutare per l'avanzamento a scelta. Nel corso della discussione, ciascuno dei componenti della commissione ha espresso le ragioni poste a base delle

proprie valutazioni, esplicitate in apposite schede (**allegato** ___ - *da redigere in conformità all'annesso 6 al modello di verbale allegato al regolamento*), con riferimento, per ognuno degli ufficiali valutati, a ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 69/2001 (*per i soli ufficiali generali aggiungere:* "considerati nel loro insieme").

Al termine della discussione, osservando le modalità ed i meccanismi aritmetici stabiliti dal citato articolo 21, la Commissione ha proceduto:

✓ (*con riferimento agli ufficiali generali*) all'attribuzione del punto di merito per gli elementi considerati nel loro insieme (**allegato** ___ - *da redigere in conformità all'annesso 7 al modello di verbale allegato al regolamento*);

✓ (*per gli altri ufficiali*) all'attribuzione del punto per ciascuna delle predette categorie e, di seguito, del punto di merito (**allegato** ___ - *da redigere in conformità all'annesso 8 al modello di verbale allegato al regolamento*);

✓ alla conseguente formazione delle relative graduatorie (**allegato** ___ - *da redigere in conformità all'annesso 9 al modello di verbale allegato al regolamento*) - (*riportare, in elenchi separati, i nominativi degli ufficiali, distinti per grado e ruolo di appartenenza*).

A seguito del punteggio attribuito agli ufficiali valutati a scelta ai sensi ______________ (*indicare le norme*), gli stessi si inseriscono nelle relative graduatorie di merito come di seguito specificato:

✓ ______________ (*grado e nominativo*), graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore relativa all'anno _____, tra i parigrado _________ (*nominativo*) e ________ (*nominativo*), al posto __________;

✓ ______________ (*grado e nominativo*), graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore relativa all'anno _____, tra i parigrado _________ (*nominativo*) e ________ (*nominativo*), al posto __________;

✓ ______________ (*grado e nominativo*), graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore relativa all'anno _____, tra i parigrado _________ (*nominativo*) e ________ (*nominativo*), al posto __________.

Si dà atto, altresì, che: (*indicare eventuali, allontanamenti di componenti della commissione dalla riunione, dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 69/2001, da riportare in apposito annesso, astensioni dalle operazioni di valutazione ovvero altre circostanze ritenute d'interesse ai fini delle operazioni di valutazione*).

LA COMMISSIONE

______________________	______________________
(---------------------)	(---------------------)
______________________	______________________
(---------------------)	(---------------------)
______________________	______________________
(---------------------)	(---------------------)
______________________	______________________
(---------------------)	(---------------------)
______________________	______________________
(---------------------)	(---------------------)

annesso 1
[articolo 4, comma 1]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

CRITERI PER LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE

1. CRITERI GENERALI

a. **Idoneità**.

b. **Attribuzione del punteggio di merito**.

c. **Sospensione del giudizio**.

2. CRITERI PARTICOLARI

a. **Documentazione caratteristica e matricolare (libretto personale e stato di servizio)**.

b. **Periodi di Comando (*ove previsti per il ruolo in esame*)**.

c. **Incarichi**.

d. **Titoli**.

e. **Lingue estere**.

f. **Onorificenze e ricompense**.

g. **Incarichi specialistici e qualità di carattere straordinario**.

h. **Tendenza di carriera**.

annesso 2
[articolo 14, comma 1]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

La Commissione (*Superiore ovvero Ordinaria*) di Avanzamento, in applicazione del disposto dell'art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 69/2001 e degli indirizzi enunciati **nell'allegato** ___ al presente verbale (*redatto in conformità all'annesso 1 al modello di verbale allegato al regolamento*), decide (*indicare se all'unanimità)* di **sospendere il giudizio** di avanzamento nei confronti dei seguenti ufficiali, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

- ✓ _________ (*grado e nominativo*) - anno ______: ______________________ (*motivazione*);
- ✓ _________ (*grado e nominativo*) - anno ______: ______________________ (*motivazione*);
- ✓ _________ (*grado e nominativo*) - anno ______: ______________________ (*motivazione*);
- ✓ _________ (*grado e nominativo*) - anno ______: ______________________ (*motivazione*).

(In caso di non unanimità specificare, per ciascun valutando, i componenti che si pronunciano difformemente dalla maggioranza).

LA COMMISSIONE

______________________	______________________
(-------------------)	(-------------------)
______________________	______________________
(-------------------)	(-------------------)
______________________	______________________
(-------------------)	(-------------------)
______________________	______________________
(-------------------)	(-------------------)
______________________	______________________
(-------------------)	(-------------------)

annesso 3
[articolo 14, comma 2, lett. a)]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

LA PRESENTE SCHEDA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'ELENCO ALLEGATO ____ (*redatto in conformità all'annesso 4 o all'annesso 5 al modello di verbale allegato al regolamento*)

[*da redigere qualora uno o più componenti la commissione esprimano giudizio di non idoneità all'avanzamento, a prescindere dall'esito finale del giudizio (idoneità ovvero non idoneità)*]

VALUTANDO: ________________ (*grado e nominativo*)

COMPONENTI: ____
____ (*indicare i nominativi*).

GIUDIZIO: ________________ (*"**IDONEO**" ovvero "**NON IDONEO**"*)

MOTIVAZIONE: ____
____
____

(*Firma dei componenti che hanno espresso concorde parere*)

______________________	______________________
(--------------------)	(--------------------)
______________________	______________________
(--------------------)	(--------------------)
______________________	______________________
(--------------------)	(--------------------)
______________________	______________________
(--------------------)	(--------------------)
______________________	______________________
(--------------------)	(--------------------)

annesso 4
[articolo 14, comma 3]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

ELENCO in ordine di ruolo dei _______________ (*grado*) del Ruolo _________ (*normale, aeronavale, speciale, t.l.a.*) dichiarati **"idonei"** all'avanzamento, a scelta (*ovvero ad anzianità*), al grado superiore per l'anno _______ (*ovvero "a fianco di ognuno indicato"*).

1.
2.
3.
4.

[*Eventuale*: "Del presente elenco fa/fanno parte integrante ____ scheda/e (*redatte in conformità all'annesso 3 al modello di verbale allegato al regolamento*), firmata/e dai componenti della commissione che hanno espresso concorde parere]

LA COMMISSIONE

(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)

V° si approva
IL MINISTRO
ovvero
IL COMANDANTE GENERALE

Roma,

annesso 5
[articolo 14, comma 3]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

ELENCO in ordine di ruolo dei ________________ (*grado*) del Ruolo ________ (*normale, aeronavale, speciale, t.l.a.*) dichiarati **"non idonei"** all'avanzamento, a scelta (*ovvero ad anzianità*), al grado superiore per l'anno ______ (*ovvero "a fianco di ognuno indicato"*).

1.
2.
3.
4.

[*Eventuale*: "Del presente elenco fa/fanno parte integrante ____ scheda/e (*redatte in conformità all'annesso 3 al modello di verbale allegato al regolamento*), firmata/e dai componenti della commissione che hanno espresso concorde parere]

LA COMMISSIONE

(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)
(--------------------)	(--------------------)

V° si approva
IL MINISTRO
ovvero
IL COMANDANTE GENERALE

Roma,

ELENCO AGGETTIVAZIONI

LETTERA A):

1. Qualità fisiche:
   validissime / molto valide / valide / adeguate / normali;
2. Portamento e decoro:
   eccezionali / eccellenti / lodevolissimi / lodevoli / pregevoli / validissimi / molto validi / validi / molto buoni / buoni / adeguati / normali;
3. Qualità morali e di carattere:
   eccezionali / eccellenti / lodevolissime / lodevoli / pregevoli / validissime / molto valide / valide / adeguate / normali;

LETTERA B):

1. Capacità e versatilità:
   eccezionali / eccellenti / lodevolissime / lodevoli / pregevoli / validissime / molto valide / valide / adeguate / normali;
2. Motivazione al lavoro:
   eccezionale / eccellente / lodevolissima / lodevole / pregevole / validissima / molto valida / valida / adeguata / normale;

LETTERA C):

1. Qualità intellettuali e culturali:
   eccezionale / eccellente / elevatissimo / molto elevato / elevato / ottimo / validissimo / molto valido / valido / molto buono / buono / adeguato / normale.
2. Corsi:
   con ottimo profitto / con profitto apprezzabile / con profitto;
3. Insegnamento:
   intensa attività / attività.

LETTERA D):

1. Attitudine ad assumere incarichi del grado superiore:
   eccezionale / eccellente / elevatissima / molto elevata / elevata / ottima / validissima / molto valida / valida / piena / molto buona / buona / adeguata / normale.

TENDENZA DI CARRIERA:

1. eccezionale / eccellente / brillante / ottima / molto buona / buona / regolare.

annesso 6
[articolo 14, comma 4, lett. a)]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE *(Superiore ovvero Ordinaria)* **DI AVANZAMENTO**

SCHEDA DI VALUTAZIONE

COMPONENTE/I: (*eventuale – da omettere nel caso di giudizio unanime da parte dell'organo collegiale*)

VALUTANDO: (*grado, nominativo ed anno per il quale viene valutato, qualora trattasi di valutazione ai sensi* ______________________)

Ragioni poste a base del giudizio in relazione agli indirizzi approvati per le operazioni di valutazione:

QUALITÀ LETTERA A)
Le condizioni fisiche, in relazione all'età correlata al grado rivestito, sono **[1. qualità fisiche]**.
[2. portamento e decoro] sono il portamento ed il decoro dell' ufficiale.
Le qualità morali e di carattere sono **[3. qualità morali e di carattere]**.
Eventuali considerazioni attinenti le specifiche qualità.

QUALITÀ LETTERA B)
Possiede **[1. capacità e versatilità]** capacità e versatilità nei diversi incarichi di comando ed in altri incarichi caratterizzati da un elevato grado di autonomia e responsabilità.
Ha altresì dimostrato una motivazione al lavoro **[2. motivazione al lavoro]**.
Nel corso della carriera, ha ricevuto **[indicare il numero di encomi solenni/encomi semplici/elogi]**. (*)
È in possesso della/e specializzazione/i di **[indicare le specializzazioni]** e/o dell'/delle abilitazione/i di **[indicare le abilitazioni]**. (*)
Eventuali considerazioni attinenti le specifiche qualità.

QUALITÀ LETTERA C)
Le qualità intellettuali sono di **[1. qualità intellettuali e culturali]** livello.
Oltre ai risultati dell'iter formativo ed ai titoli culturali che attengono all'attività istituzionale del Corpo, ha frequentato **[2. corsi]** corsi professionali che hanno accresciuto il suo patrimonio culturale ed intellettuale.
È in possesso del titolo **[indicare il titolo – t.ST, t.ISSMI, t.SPFP, altro]**. (*)
Ha svolto **[3. insegnamento]** di insegnamento. (*)
Ha conseguito il/i **[indicare il livello I – II – III]** livello/i di conoscenza della lingua/e **[indicare le lingue]**. (*)
È autore di **[indicare il numero]** pubblicazione/i. (*)
Eventuali considerazioni attinenti le specifiche qualità.

QUALITÀ LETTERA D)
I requisiti complessivi dell'ufficiale, valutati in relazione alla fisionomia istituzionale del Corpo ed in rapporto all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza e funzionalità, sono tali da evidenziare una **[1. attitudine ad assumere incarichi del grado superiore]** attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, anche con specifico riferimento a settori di impiego di peculiare interesse per l'Amministrazione.
Eventuali considerazioni attinenti le specifiche qualità.

La tendenza di carriera è da considerarsi **[1. tendenza di carriera]**.
Eventuali considerazioni attinenti la tendenza di carriera.

(*) *Da riportare solo qualora il valutando sia in possesso del titolo/requisito indicato.*

FIRMA

(*dei componenti che condividono il giudizio ovvero, in caso di unanimità, della commissione*)

annesso 7
[articolo 14, comma 4, lett. b)]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE SUPERIORE DI AVANZAMENTO

SCRUTINIO DEI GENERALI DI ______________________
INCLUSI NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L'ANNO ______,
(*ovvero*) **DA VALUTARE AI SENSI ___________________** (*indicare la norma*) **PER L'ANNO ______**

Ordine di ruolo	NOME E COGNOME	LA COMMISSIONE										Somma dei punti	Punto di merito
1													
2													
3													
4													
5													

LA COMMISSIONE

_______________________ _______________________
(________________) (________________)
_______________________ _______________________
(________________) (________________)
_______________________ _______________________
(________________) (________________)
_______________________ _______________________
(________________) (________________)
_______________________ _______________________
(________________) (________________)

annesso 8
[articolo 14, comma 4., lett. b)]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

SCRUTINIO DEI (*fino al grado di Colonnello*) **DEL RUOLO** _________ (*normale, aeronavale, speciale, t.l.a.*)
INCLUSI NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L'ANNO ______,
(*ovvero*) **DA VALUTARE AI SENSI** ________________________ (*indicare la norma*) **PER L'ANNO** ___________

Ordine di ruolo	NOME E COGNOME		LA COMMISSIONE										Somma dei punti	Medie dei punti	Somma medie	Punto di merito
1		a)														
		b)														
		c)														
		d)														
2		a)														
		b)														
		c)														
		d)														
3		a)														
		b)														
		c)														
		d)														
4		a)														
		b)														
		c)														
		d)														
5		a)														
		b)														
		c)														
		d)														

LA COMMISSIONE

________________ (____________) ________________ (____________)

________________ (____________) ________________ (____________)

________________ (____________) ________________ (____________)

________________ (____________) ________________ (____________)

________________ (____________) ________________ (____________)

annesso 9
[articolo 14, comma 4, lett. c)]

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONE (*Superiore ovvero Ordinaria*) DI AVANZAMENTO

GRADUATORIA DI MERITO DEI ______________________ (*grado*)
DEL RUOLO _____________ (*normale, aeronavale, speciale, t.l.a.*)
INCLUSI NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L'ANNO ________ (*ovvero dei Tenenti Colonnelli in servizio permanente "a disposizione" del Ruolo ________ per l'avanzamento al grado superiore per l'anno ________*)

1.
2.
3.

LA COMMISSIONE

______________________	______________________
(______________)	(______________)
______________________	______________________
(______________)	(______________)
______________________	______________________
(______________)	(______________)
______________________	______________________
(______________)	(______________)
______________________	______________________
(______________)	(______________)

V° si approva
IL MINISTRO
ovvero
IL COMANDANTE GENERALE

Roma,

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, recante «Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1994, n. 1;

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, è il seguente:

«Art. 21 *(Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)*. — 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertare se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

2. La seconda fase è diretta ad attribuire a ciascun degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

3. Il punto di merito di cui al comma 2, è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche.

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione.

5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

8. Il Ministro delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità e i criteri applicativi di cui al presente articolo.».

— Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 19 e 12 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è il seguente:

«Art. 19 *(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori)*. — 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art. 12.

2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.

3. Le commissioni di avanzamento hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.».

«Art. 12 *(Requisiti per l'avanzamento)*. — 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 21, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 21, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 27, commi 3, 4 e 5, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è il seguente:

«Art. 27 *(Requisiti per la valutazione)*. — *(Omissis)*.

3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale.

4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 18, comma 5, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è il seguente:

«Art. 18 *(Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione)*. — *(Omissis)*.

5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.».

— Per il testo dell'art. 21, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1973, n. 329, è il seguente:

«Art. 5. — Per effettuare le promozioni previste dal precedente art. 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo art. 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.».

— Per i riferimenti al decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, si vedano le note alle premesse.

08G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il sig. Sandro Degni, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria, su designazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Vista la nota n. 4515-1.2 in data 27 novembre 2007, on la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la UIL ha designato il sig. Silvano Miniati, in sostituzione del sig. Sandro Degni, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il sig. Silvano Miniati, in qualità di rappresentante della categoria «Lavoratori dipendenti», settore industria, in sostituzione del sig. Sandro Degni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 21

08A00544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Casalnuovo di Napoli;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casalnuovo di Napoli, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Carlo Boffi - viceprefetto;

dott. Alessandro Ortolani - viceprefetto;

dott. Antonio Codispoti - dirigente di seconda fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 114

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 2006, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

In relazione all'esito di attività investigativa condotta sul territorio, dalla quale è emerso un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 26 marzo 2007, l'accesso presso il comune di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, per l'istruttoria di rito.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni componenti della giunta, del consiglio, nonché dell'apparato burocratico ad esponenti delle locali consorterie criminali ed a soggetti ad esse contigui.

In particolare, la delega all'esercizio dei poteri d'accesso è stata richiesta dal prefetto soprattutto a seguito di attività investigative che hanno condotto al sequestro di un intero quartiere abusivo realizzato sul territorio di Casalnuovo di Napoli, in totale violazione dello strumento urbanistico vigente ed oltre il termine inderogabile prescritto per la condonabilità, senza che gli organi preposti al controllo operassero alcuna attività di contrasto.

Considerato che le imprese edili responsabili dell'abuso fanno capo a personaggi di cui la commissione d'accesso evidenzia la parentela e la comunanza di interessi speculativi con un noto capo della camorra, si ritiene ragionevole dedurre l'esistenza di forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata.

Tali forme di condizionamento hanno chiaramente compromesso la libertà di determinazione degli organi politici e burocratici dell'ente come risulta anche da altri episodi sintomatici, connessi alla medesima speculazione edilizia.

Emblematica può considerarsi in tal senso la vicenda della sottrazione dall'ufficio tecnico comunale di oltre centotrenta pratiche di condono relative al suddetto abuso edilizio, le cui modalità attuative denotano un atteggiamento collusivo della struttura burocratica e degli stessi amministratori rispetto agli interessi della criminalità organizzata. Il fatto è ancora più grave se si considera che a tale scomparsa non è seguita una regolare denuncia di furto, né la ricostituzione delle pratiche, benché anche gli organi di governo ne fossero a conoscenza. È ragionevole dedurre che tale apparente negligenza era in realtà preordinata a celare la circostanza che i manufatti abusivi non erano ancora stati costruiti alla data di presentazione della domanda di condono.

Altra circostanza sintomatica può rinvenirsi nel fatto che l'amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione solo ai proprietari degli immobili, non anche al «responsabile dell'abuso», cioè all'imprenditore edile collegato con uno dei clan camorristici dominanti, come richiesto dalla normativa vigente; risulta pertanto chiaro il rilevante vantaggio economico derivante per la camorra dall'illegittimo operato dell'amministrazione comunale.

La strumentalizzazione del ruolo istituzionale in funzione degli interessi della criminalità organizzata emerge con chiara evidenza anche nel settore del commercio. Dalle indagini svolte risultano infatti ripetute pressioni esercitate da un amministratore dell'ente sul dirigente dell'ufficio commercio, finalizzate al rilascio di un'autorizzazione commerciale a favore del figlio di un noto esponente della camorra.

Ulteriore indice di devianze dell'azione amministrativa dell'ente dai fini istituzionali è rinvenibile in una concessione di suolo pubblico in favore di una società di proprietà del figlio di un esponente di spicco della criminalità organizzata, provvedimento la cui procedura presenta diffusi profili di illegittimità.

Sulla base degli elementi emersi è dunque possibile asserire che la vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata ha sensibilmente alterato il ruolo che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunità di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attività dal perseguimento delle finalità pubbliche.

Il delineato sistema di interferenze e di fattori esterni al quadro degli interessi locali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con rapporto del 6 novembre 2007, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l'applicazione della misura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, legittimanti lo scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura straordinaria.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Acquaro (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Crupi;

Considerato che, in data 12 novembre 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaro (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Luzza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquaro (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Crupi.

Il citato amministratore, in data 12 novembre 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1814/Area II/07 del 3 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaro (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Luzza.

Roma, 22 dicembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00408

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3642).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota dell'Ufficio commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone del 10 ottobre 2007, nonché la nota del 24 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007, nonché la richiesta del 1° ottobre 2007 del Presidente della regione Liguria;

Visto l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006 relativa all'emergenza ambientale nella regione Calabria;

Vista la nota 13 novembre 2007 del Prefetto di Alessandria - Commissario delegato;

Vista la nota del 3 settembre 2007 dell'Ufficio commissariale per il territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Viste le note n. 120246 del 30 settembre 2007 della regione Liguria e n. 204238 del 15 ottobre 2007 della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

Vista la nota del 7 novembre 2007 del Presidente della regione Lazio - Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale determinatasi in

relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 nonché la nota del 29 novembre 2007 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, n. 3603 del 30 luglio 2007 e n. 3622 del 18 ottobre 2007;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2007 e n. 3580 del 3 aprile 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8 e la successiva ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007;

Vista la nota del 19 novembre 2007 del Presidente della provincia di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato e del 20 novembre 2007 del Presidente della regione Piemonte;

Vista la nota del 3 dicembre 2007 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato per il superamento della situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007 recante la proroga degli stati d'emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania e le richieste formulate con note del 29 gennaio e 11 maggio 2007 dal sindaco di Napoli inerenti alla messa in sicurezza della cavità di via Nicolardi, nonché la nota del 21 febbraio 2007 del Presidente della regione Campania;

Vista la nota del 12 dicembre 2007 del Presidente della regione Veneto inerente allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-economico ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, le risorse finanziarie pari a euro 3.000.000,00 stanziate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2003, n. 308 sono trasferite, in deroga alle procedure e alle modalità ivi stabilite, dal medesimo Dicastero nella contabilità speciale n. 2996 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005.

Art. 2.

1. Per fronteggiare il grave contesto calamitoso inerente agli eventi alluvionali che dal 14 al 17 settembre 2006 hanno colpito il territorio della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la somma di euro 1.000.292,00 a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, annualità 2005, in deroga a quanto ivi previsto.

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006 le parole «nonché di un sottufficiale appartenente al Comando carabinieri tutela dell'ambiente» sono soppresse.

2. All'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 le parole «da trasferire nell'apposita contabilità all'uopo istituita» sono soppresse.

3. All'art. 11, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 24 maggio 2007, sono aggiunte le seguenti parole «che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro».

4. Per l'effettuazione dei rimborsi previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3606 del 28 agosto 2007, il Commissario delegato provvede anche per il tramite delle regioni.

5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 13 gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

— al primo periodo le parole «tre mesi» con le parole «undici mesi»;

— al secondo periodo le parole «nove mesi» con le parole «ventuno mesi»;

— al quarto periodo le parole «ventuno mesi» con le parole «ventiquattro mesi».

6. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003, come integrata dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007, le parole «dello stipendio netto percepito, e con funzione indennitaria onnicomprensiva» sono sostituite dalle seguenti «del trattamento economico in godimento, oltre all'eventuale rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute».

7. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3594 del 13 giugno 2007 le parole «il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti «la struttura del Commissario delegato di cui all'art. 5».

Art. 4.

1. Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase di prima emergenza, i termini previsti dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia, sono differiti al 31 dicembre 2007.

2. Il compenso in favore del personale indicato nel sopra citato art. 7, comma 2, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese è fissato nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, con oneri posti a carico del Commissario delegato.

Art. 5.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Il contributo di cui alla lettera *a)* del comma 1 è riconosciuto anche per il danno subito da macchinari e attrezzature rottamate e non riacquistate».

2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente comma: «6. Il Commissario delegato provvede ad erogare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come ripartite dal decreto ministeriale n. 5333 del 18 maggio 2007. Il medesimo Commissario delegato provvede all'espletamento della predetta iniziativa secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3564 del 9 febbraio 2007».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Per il superamento dell'emergenza in rassegna e per fronteggiare adeguatamente i contesti emergenziali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007, n. 3607 del 29 agosto 2007, n. 3624 del 22 ottobre 2007 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 concernente gli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Ascoli Piceno, il Commissario delegato può avvalersi anche del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007».

4. La regione Marche è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, relativi al personale del Centro funzionale regionale multi rischio, sino al termine delle situazioni emergenziali di cui al comma 3, con oneri a carico del Fondo regionale di protezione civile e di cui al comma 16 dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 138.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 per l'adozione delle iniziative correlate al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici del 26 settembre 2007, si avvale di un ulteriore soggetto attuatore, dallo stesso nominato

2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 le parole «regione Veneto» sono sostituite dalle parole «provincia di Venezia».

Art. 7.

1. Al comma 3 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 n. 3485 le parole da «cinque unità» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «cinque unità di personale appartenenti alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza, nonché da una unità estranea alla pubblica amministrazione da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuata sulla base di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative, cui riconoscere un compenso determinato con apposito provvedimento del soggetto attuatore».

2. Al comma 4 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485 dopo la parola «straordinario» aggiungere le seguenti «effettivamente reso».

3. All'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità»

4. A seguito del protrarsi del contesto emergenziale il sindaco di Cerzeto è autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2008, uno dei contratti autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, n. 3536.

5. Al soggetto attuatore di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2007, n. 3591 è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva di entità pari al 30% del trattamento stipendiale in godimento.

Art. 8.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto per fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 art. 16;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 articoli 7, 8 e 9;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 3;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 96, 97, 101, 102, 103 e 104.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1º novembre 2007, tenuto conto delle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, citate in premessa e dell'esigenza di avvalersi di specifiche professionalità, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi, in via esclusiva, di uno dei Magistrati ordinari di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006, con oneri a carico del medesimo Dipartimento.

Art. 10.

1. L'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attività di monitoraggio e controllo degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, concernente lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed, in particolare, al fine di garantire anche l'assoluto rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, è istituita un'apposita struttura di missione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati in comando e fuori ruolo, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione.

3. Al fine di assicurare l'attività di coordinamento della struttura di missione prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, il Capo del Dipartimento della protezione civile può conferire lo svolgimento di detta attività ad un Dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotato di idonea professionalità da collocarsi in posizione di fuori ruolo, in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati in comando e fuori ruolo presso la struttura commissariale.

4. L'incarico conferito ai sensi del comma 3 è equiparato, ai soli fini economici, a quelli conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Agli oneri di derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a carico dei fondi rientranti nella disponibilità del Commissario delegato.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale è stata accertata la disponibilità.».

Art. 11.

1. Sono assegnate alla regione Siciliana le risorse finanziarie stanziate dalla delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 2, punto 9, già oggetto d'intesa tra la medesima regione e il Dipartimento della protezione civile, con esclusione di quelle da trasferire ai Commissari delegati per gli interventi nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria e per la messa in sicurezza della Chiesa di San Alfonso in Agrigento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Siciliana predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A chiusura degli interventi posti la regione Siciliana trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al CIPE una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese ai sensi del comma 1.

Art. 12.

1. I termini previsti dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. Ai commi 3 e 5 dell'art. 21 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006 le parole «gennaio 2008» sono sostituite con le parole «gennaio 2009».

Art. 13.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, n. 3598, dopo le parole «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 149, comma 3», è aggiunto il seguente periodo «154 e 155», e dopo le parole «decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2» è aggiunto il seguente periodo «ed art. 13».

Art. 14.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nominato per il superamento dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche, impartisce alla Compagnia Valdostana delle Acque le specifiche prescrizioni per gli interventi da compiere, con l'assunzione degli occorrenti obbligazioni di spesa.

Art. 15.

1. All'art. 2, comma, 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 le parole: «dal Prefetto di Olbia - Tempio» sono sostituite con le parole «dal Prefetto di Sassari».

2. Il compenso previsto dall'art. 9, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, non si applica al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Consiglio dei Ministri appartenente alla struttura di missione.

3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole: «contratti a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a collaborazione coordinata e continuativa».

4. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 dopo le parole: «con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

5. Il Commissario delegato per il compimento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, le seguenti disposizioni:

decreto legislativo 6 aprile 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, 11, 32, 33, 48, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 128 e 132;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 36, 58, 81;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

Art. 16.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2007, n. 3626 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Agli oneri occorrenti per la realizzazione delle opere di costruzione della galleria by pass della frana di Ceppo Morelli, strada regionale n. 549 di Macugnaga, si provvede nel limite di euro 35.751.982,94 a carico della regione Piemonte».

Art. 17.

1. Il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 dicembre 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento delle criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia.

Art. 18.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a fronteggiare il contesto critico in atto nel territorio del comune di Napoli e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, il sindaco di Napoli - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2509 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla messa in sicurezza urgente della cavità di via Nicolardi caratterizzata da una significativa evoluzione del fenomeno dissestivo.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato si avvale dell'opera del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3347 del 2 aprile 2004.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 5.

5. Per la copertura parziale degli oneri di cui al comma 1, si provvede nel limite di euro 1.500.000,00 di euro a carico del Fondo per la protezione civile, secondo accantonamento già predisposto, ed euro 4.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie assegnati dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare al comune di Napoli e di cui alla nota n. DEC/DDS/2007/1081 del 26 novembre 2007.

6. L'erogazione delle risorse finanziarie poste a carico del Dipartimento della protezione civile avverrà sulla base dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori previo parere del Comitato di cui al comma 2.

Art. 19.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005 dopo le parole «sono approvati dal Commissario delegato,» sono aggiunte le seguenti parole «sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

08A00468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 13 dicembre 2007.

Istituzione del «Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identità di genere».

IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e tutela il principio di uguaglianza tra i cittadini. In particolare il comma 2 dell'art. 3, che legittima azioni positive, giustificando strategie preventive, politiche attive, e sostegno alle vittime;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale l'On. dott.ssa Barbara Pollastrini è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale all'On. dott.ssa Barbara Pollastrini è stato conferito l'incarico di Ministro per i diritti e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Barbara Pollastrini, e viste in particolare le deleghe relative alle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui (all'art. 1, primo comma); relativa alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché alla prevenzione e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e gli orientamenti sessuali (all'art. 1, secondo comma, lettera *g*); relativa al coordinamento, anche in sede internazionale, delle politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, con particolare riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli affari esteri (all'art. 1, comma II, lettera *m*); e visto altresì in particolare l'art. 4, comma I, lettera *a)*, che conferisce delega al Ministro, nelle materie oggetto del presente decreto, a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000, in particolare l'art. 21, che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale; e in particolare il capo I, relativo alla dignità della persona, e il capo III, relativo all'uguaglianza;

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che ha riconosciuto nella violenza contro le donne un ostacolo verso il perseguimento degli obiettivi di pace, eguaglianza e sviluppo, definendola altresì una moderna manifestazione della storica diseguaglianza di potere tra donne e uomini;

Vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, e la relativa legge 14 marzo 1985, n. 132, di ratifica ed esecuzione;

Vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro la donna del 20 dicembre 1993;

Vista la Dichiarazione scritta n. 4/1998 sulla proclamazione del 1999 come Anno Europeo della Lotta Contro la Violenza nei confronti delle donne;

Vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2002, n. 5, sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002;

Vista la Risoluzione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo, con la quale si è approvato un programma d'azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l'infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio;

Visto il Piano del 2006 del Consiglio d'Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica;

Viste le iniziative dell'Unione europea di lotta contro la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e contro l'omofobia, in particolare la direttiva n. 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e «l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007»;

Viste le risoluzione del Parlamento europeo sul tema dell'omofobia, della tutela delle minoranze e delle politiche di lotta contro le discriminazioni e, in particolare, le risoluzioni sull'omofobia in Europa nonché sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa;

Considerato che la violenza di genere, o comunque inflitta a causa dell'orientamento sessuale, è una grave violazione dei diritti umani, della dignità e integrità del corpo, lede il principio dell'uguaglianza e rappresenta la forma più brutale di discriminazione in quanto colpisce e colpevolizza l'elemento fondante dell'identità di genere, rivelando un'intolleranza verso ogni differenza e invadendo l'ambito insindacabile dell'autonomia di ciascuno;

Considerato che la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata, ma investe la società nella sua interezza in quanto non è circoscritta a una specifica cultura, etnia, censo o livello d'istruzione;

Considerato che la violenza di genere non è solo un problema di repressione o di ordine pubblico, ma tradisce un'eredità sociale e culturale complessa che sottende e perpetua rapporti storicamente diseguali tra i generi;

Considerato che l'azione preventiva è fondamentale per promuovere e favorire a livello sociale il radicamento di una cultura del rispetto delle donne e con esso la valorizzazione di ogni forma di diversità, riconoscendone la ricchezza culturale e le opportunità per l'intera società;

Considerato che, oggi, violenza e molestie definiscono una precisa emergenza sociale e culturale e che investono la qualità della convivenza civile, dell'inclusione sociale e la sicurezza di intere comunità;

Considerato che per l'elaborazione di un Piano nazionale contro molestie e violenze è indispensabile il lavoro integrato e a rete di tutti i soggetti istituzionali (Ministeri, regioni, autonomie, magistratura, Forze dell'ordine), delle associazioni, della società civile e della cultura i quali, nel rispetto di ruoli, autonomie e funzioni, devono poter assumere un ruolo attivo;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identità di genere, di seguito denominato Forum.

Art. 2.

1. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra istituzioni e società civile in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere e per orientamento sessuale, nonché di sostegno e inclusione delle vittime.

2. Il Forum svolge altresì funzioni consultive per le materie di cui al comma 1, nei confronti del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato Ministro, al quale formula pareri e proposte.

Art. 3.

1. Il Forum è composto da:

a) Il Ministro che svolge funzioni di presidente;

b) trenta rappresentanti designati dalla rete dei centri antiviolenza;

c) trenta rappresentanti designati dalle associazioni femminili maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni maschili maggiormente rappresentative operanti nelle materie di competenza del Forum;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) la Consigliera nazionale di parità;

f) sei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) nove rappresentanti designati dalla Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e trans gender tra cui il Presidente della medesima.

h) un rappresentante della Rete nazionale degli enti locali contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere (READY);

i) tredici rappresentanti designati, in ragione di uno per Ministero, dai Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, per l'attuazione del programma di governo, delle politiche per la famiglia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari regionali e autonomie locali, della comunicazione, dei rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali;

j) cinque senatrici e cinque deputate designate dalla Camera di appartenenza in modo da garantire anche la rappresentanza dei gruppi di opposizione;

k) dieci rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI, dieci rappresentanti delle province designati dall'UPI e dieci rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato regioni;

l) le presidenti regionali degli organismi paritari regionali;

m) dieci esperte/i nelle materie di competenza del Forum;

n) dieci esponenti impegnati nel mondo della cultura, dei saperi e dell'informazione.

2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro.

3. La composizione dell'Organismo garantisce rappresentanza anche al genere maschile.

4. I componenti durano in carica tre anni e non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

5. Le designazioni di cui al comma 1, lettere *b), d), f), g), h), i), j), k),* devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro trenta giorni prima rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Le associazioni che intendono effettuare designazioni di cui al comma 1, lettera *c),* sono tenute a inviare il nominativo del proprio candidato, nonché la documentazione idonea ad attestare la propria rappresentatività alla stregua dei criteri di cui al comma 7, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro trenta giorni prima rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. La valutazione di maggior rappresentatività, ai sensi del comma 6, è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) competenza sviluppata nelle materie proprie del forum;

b) articolazione territoriale;

c) numero degli iscritti;

d) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi.

Art. 4.

1. Il presidente convoca il Forum ogni volta ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.

2. Il Forum può articolarsi in gruppi di lavoro su temi specifici e indire iniziative di confronto esterno.

3. In relazione a singoli argomenti da trattare, il presidente può procedere ad audizioni ed invitare, a tal fine, esperti, rappresentanti di amministrazioni, enti, istituzioni ed associazioni interessate, e chiunque possa offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.

Art. 5.

1. Per le attività di supporto organizzativo, il Forum si avvale di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, nominati con successivo decreto del Ministro.

2. I componenti della segreteria tecnica, di cui al comma 1 non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Art. 6.

1. In sede di prima applicazione gli adempimenti di cui all'art. 3, commi 5 e 6 saranno effettuati entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 7.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2007

Il Ministro: POLLASTRINI

08A00383

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tolloni Mariana Paola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio; relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tolloni Mariana Paola, nata il 7 febbraio 1976 a Bell Ville - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo» conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de Psicologos de la Provincia de Cordoba» cui la richiedente risulta iscritta dal 5 settembre 2002 con il numero di matricola A 3747, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» Sezione A dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional de Cordoba» in data 23 maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Tolloni Mariana Paola, nata il 7 febbraio 1976 a Bell Ville - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A00290

DECRETO 9 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rojas Merida Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della signora Rojas Merida Beatriz, nata a Malaga (Spagna) il 30 ottobre 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale «psicologo», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Licenciada en Psicologia» nel gennaio 1999 presso l'Università di Malaga (Spagna);

Considerato inoltre che la signora Rojas Merida è iscritta ai «Colegio Oficial de Psicologos» della Andalusia orientale nel dicembre 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rojas Merida Beatriz, nata a Malaga (Spagna) il 30 ottobre 1970, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A00291

DECRETO 9 gennaio 2008.

Correzione al decreto 8 novembre 2007 di riconoscimento, alla sig.ra Aguilar Matamoros Miriam Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 8 novembre 2007, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dalla sig.ra Aguilar Matamoros Miriam Alicia, nata a Tegucigalpa (Honduras) il 24 febbraio 1961, cittadina honduregna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che nella premessa di detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una Università errata, presso la quale la richiedente ha conseguito il titolo accademico;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla interessata;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 8 novembre 2007, con il quale si riconosce il titolo di ingegnere, conseguito dalla sig.ra Aguilar Matamoros Miriam Alicia, nata a Tegucigalpa (Honduras) il 24 febbraio 1961, cittadina honduregna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, tutte le frasi in cui si fa riferimento alla Università presso la quale la richiedente ha conseguito il titolo accademico, sono sostituite con la frase «Universidad Jose Cecilio Del Valle».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'8 novembre 2007.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A00292

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Santaniello soc. coop. a r.l.», in San Giuseppe Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santaniello soc. coop. a r.l.», con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita in data 13 febbraio 1984, n. REA 357803 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Patrizia Telaro, nata ad Avellino il 10 maggio 1961 e residente in Avellino, via Morelli e Silvati n. 54, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00397

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Valentina Società coop. edilizia a r.l.», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valentina Società coop. edilizia a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita in data 15 novembre 1990, REA n. 479290, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Antonio Salamiti, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13 novembre 1973, ed ivi residente in piazza Salvo D'Aquisto n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00400

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Proget Scarl - Soc. coop. a r.l.», in Darfo Boario Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del Tribunale di Brescia in data 7 novembre 2007, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Proget Scarl - Soc. coop. a r.l.», con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) (codice fiscale 02289420982) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975, con studio in Novara, via San Pietro, n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A0545

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Bottega del Sole società cooperativa - Soc. Coop.», in Iglesias, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 febbraio 2007 e del successivo accertamento in data 17 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Bottega del Sole società cooperativa - Soc. Coop.», con sede in Iglesias (Cagliari) (codice fiscale 02751580925), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Carlo Crobeddu, nato a Cagliari il 14 ottobre 1960, via Figari, 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00547

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bianca Neve a r.l.», in Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2003 con il quale la cooperativa «Bianca neve a r.l.», con sede in Catanzaro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il prof. Franco Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 311 del 5 giugno 2007, con il quale il rag. D'Onofrio Damiano è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del prof. Franco Nicoletti, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 3 settembre 2007, con la quale il rag. D'Onofrio Damiano rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Mulonia, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962, residente in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova dir. Rausei n. 39, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bianca Neve a r.l.», con sede in Catanzaro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 marzo 2003, in sostituzione del rag. D'Onofrio Damiano dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00404

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «UNI Trans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2006 con il quale la cooperativa «UNI Trans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gogliettino Gian Piero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 329 del 5 giugno 2007, con il quale l'avv. Buonajuto Ciro è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Gogliettino Gian Piero rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 26 settembre 2007 con la quale l'avv. Buonajuto Ciro rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ciro Cozzolino nato a Napoli il 29 settembre 1941, con studio in Salerno, via F.P. Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «UNI Trans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 12 ottobre 2006, in sostituzione dell'avv. Buonajuto Ciro, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00405

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Minerva - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villanova Monteleone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004 con il quale la cooperativa «Minerva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villanova Monteleone (Sassari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il dott. Giuseppe Carlo Sanna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 settembre 2007 con la quale il dott. Giuseppe Carlo Sanna rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Macciocco Salvatore, nato a Sassari il 20 giugno 1971 e residente in Sassari, via Stanis Manca n. 20 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Minerva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villanova Monteleone (Sassari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 21 ottobre 2004, in sostituzione del dott. Giuseppe Carlo Sanna, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00406

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Colonna - S.c. a r.l.», in Nuoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000, con il quale la cooperativa «La Colonna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nuoro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Puggioni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2005, con il quale il dott. Stefano Manca è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Francesco Puggioni, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2006, con il quale il dott. Carta Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Stefano Manca dimissionario;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 341 del 5 giugno 2007 con il quale la dott.ssa Gusinu Giuliana è stata nominata commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Carta Giuseppe, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2007 con la quale la dott.ssa Gusinu Giuliana rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Macciocco Salvatore, nato a Sassari il 20 giugno 1971, con studio in Sassari, via Stintino n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Colonna - S.c. a r.l.», con sede in Nuoro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 giugno 2000, in sostituzione della dott.ssa Gusinu Giuliana, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00407

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2007.

Modifica del decreto 5 aprile 2007, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 604 del 5 aprile 2007 con il quale, il progetto n. 8674 R/F presentato dalla Agrobiotecnica vivai Srl dei f.lli Dichio, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 31 ottobre 2007, ed in particolare per il progetto n. 8674 R/F presentato dalla Agrobiotecnica vivai Srl dei f.lli Dichio;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 604 del 5 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

8674 R/F Agrobiotecnica vivai Srl dei f.lli Dichio - Metaponto-Bernalda (Matera) «Sviluppo di tecnologie innovative per il miglioramento della qualità agronomica e fitosanitaria del vivaismo frutticolo»;

rispetto a quanto decretato in data: 5 aprile 2007;

variazione della data di inizio delle attività di ricerca e formazione fissata al 1° gennaio 2008.

2. Al 30 settembre 2008 si provvederà alla verifica dello stato di avanzamento del progetto, al fine di valutare l'opportunità del mantenimento dell'impegno finanziario a valere sui Fondi strutturali della Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A00514

DECRETO 10 gennaio 2008.

Abilitazione all'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Poggio Moiano, 6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007 trasmessa con nota prot. 206 del 4 maggio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - training School» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma via Poggio Moiano, 6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del

presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00371

DECRETO 10 gennaio 2008.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica breve», ad istituire e ad attivare nella sede di Chieti un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica breve» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Chieti, via Monte Grappa, c/o Centro «S. Martino» per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 5 ottobre 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota prot. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica breve» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Chieti, via Monte Grappa, c/o Centro «S. Martino», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00372

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 9 gennaio 2008.

Modifica al decreto 30 dicembre 2005, recante: «Modifica dell'allegato *A* al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità».

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2005, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Sanità a modifica dell'allegato *A* al «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità»;

Vista la deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 77 della seduta del Consiglio di amministrazione del 17 luglio 2007, con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Istituto Superiore di Sanità in relazione al fabbisogno di personale derivante dall'applicazione dei commi 519-520 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, e dal piano triennale di assunzioni relativo agli anni 2007, 2008 e 2009;

Vista la nota prot. n. 0040707 in data 31 luglio 2007 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, copia di detta deliberazione del Consiglio di amministrazione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - IGOP nonché la nota prot. n. 0041490 in data 3 agosto 2007, con la quale copia della predetta deliberazione del Consiglio di amministrazione è stata trasmessa al Ministero della salute;

Tenuto conto che entro i termini previsti dal citato art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero della funzione pubblica e del Ministero della salute e che quindi il relativo parere si deve intendere reso positivamente;

Accertato che è quindi legittimamente possibile procedere alla determinazione delle nuove dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Sanità;

Decreta:

Il decreto 30 dicembre 2005 concernente la determinazione delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Sanità è così modificato:

Profilo professionale	Dotazioni organiche
Ricercatore (dirigente di ricerca, primo ricercatore, ricercatore)	663
Tecnologo (dirigente tecnologo, primo tecnologo, tecnologo)	52
Dirigente di prima fascia	2
Dirigente di seconda fascia	15
Funzionario di amministrazione (IV - V livello)	81
Collaboratore tecnico enti ricerca (IV - V - VI livello)	636
Collaboratore di amm.ne (V - VI - VII livello)	191
Operatore tecnico (VI - VII - VIII livello)	231
Ausiliario tecnico (VIII - IX livello)	14
Assistente tecnico R.E. (VII livello)	1
Totale	1886

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2008

Il presidente: GARACI

08A00512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Sant'Ermetino, in Santarcangelo di Romagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita di Sant'Ermetino, con sede in Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A00548

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rosario, in Guardiagrele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Rosario, con sede in Guardiagrele (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

08A00549

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Madonna del Rosario, in Santarcangelo di Romagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita della Madonna del Rosario, con sede in Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00551

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4691
Yen	157,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,128
Corona danese	7,4514
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74615
Fiorino ungherese	255,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	3,6001
Nuovo leu romeno	3,6860
Corona svedese	9,4097
Corona slovacca	33,680
Franco svizzero	1,6144
Corona islandese	95,57
Corona norvegese	7,9540
Kuna croata	7,3380
Rublo russo	35,9350
Nuova lira turca	1,7387
Dollaro australiano	1,6642
Real brasiliano	2,5950
Dollaro canadese	1,5007
Yuan cinese	10,6488
Dollaro di Hong Kong	11,4642
Rupia indonesiana	13863,90
Won sudcoreano	1389,47
Peso messicano	16,0808
Ringgit malese	4,8135
Dollaro neozelandese	1,9069
Peso filippino	59,866
Dollaro di Singapore	2,1080
Baht tailandese	44,217
Rand sudafricano	10,3314

Cambi del giorno 18 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4674
Yen	157,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,118
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74810
Fiorino ungherese	256,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	3,6165
Nuovo leu romeno	3,6749
Corona svedese	9,4283
Corona slovacca	33,693
Franco svizzero	1,6144
Corona islandese	95,41
Corona norvegese	7,9915
Kuna croata	7,3367
Rublo russo	35,9230
Nuova lira turca	1,7341
Dollaro australiano	1,6697
Real brasiliano	2,6026
Dollaro canadese	1,5024
Yuan cinese	10,6266
Dollaro di Hong Kong	11,4550
Rupia indonesiana	13863,26
Won sudcoreano	1383,90
Peso messicano	16,0269
Ringgit malese	4,7999
Dollaro neozelandese	1,9127
Peso filippino	59,723
Dollaro di Singapore	2,1050
Baht tailandese	45,450
Rand sudafricano	10,2954

Cambi del giorno 21 gennaio 2008

Dollaro USA	1,4482
Yen	153,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,319
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74325
Fiorino ungherese	258,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6981
Zloty polacco	3,6459
Nuovo leu romeno	3,7350
Corona svedese	9,4752
Corona slovacca	33,882
Franco svizzero	1,5991
Corona islandese	96,50
Corona norvegese	8,0265
Kuna croata	7,3245
Rublo russo	35,8570
Nuova lira turca	1,7579
Dollaro australiano	1,6734
Real brasiliano	2,6412
Dollaro canadese	1,4930
Yuan cinese	10,4799
Dollaro di Hong Kong	11,3128
Rupia indonesiana	13699,97
Won sudcoreano	1373,62
Peso messicano	15,8868
Ringgit malese	4,7682
Dollaro neozelandese	1,9287
Peso filippino	59,593
Dollaro di Singapore	2,0920
Baht tailandese	44,988
Rand sudafricano	10,4100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A00563 - 08A00562 - 08A00561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42138 del 21 novembre 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 40952 del 17 maggio 2007 limitatamente al periodo dal 17 settembre 2007 al 20 marzo 2008 della Franzoni Filati S.p.a., con sede in: Esine (Brescia), unità di: Trani (Bari).

Con decreto n. 42140 del 21 novembre 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 40445 dello 6 marzo 2007 limitatamente al periodo dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 della Esaom - CESA S.p.a., con sede in: Parma (Parma), unità di: Portoferraio (Livorno).

08A00247

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42135 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pant.Com S.r.l., con sede in Tolentino (Macerata), unità di: Comunanza (Ascoli Piceno) per il periodo dal 12 settembre 2007 all'11 settembre 2008.

Con decreto n. 42136 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alpe di A. Persichetti & C. S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 5 agosto 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 42137 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Milvar - Società in accomandita per azioni con sede in Abbiategrasso (Milano), unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dall'11 marzo 2007 al 10 settembre 2007.

Con decreto n. 42139 del 21 novembre 2007 è rettificato il decreto direttoriale n. 41332 dello 3 luglio 2007 della Smeco S.p.a., con sede in: Roma, unità di:

Fiuggi (Frosinone);

Rocca di papa (Roma);

Roma;

Santa Marinella (Roma);

Lariano (Roma),

nell'indicazione della qualifica tra impiegati ed operai dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

Con decreto n. 42141 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa La Vesuviana - S.c.a.r.l., con sede in Napoli, unità di:

Caserta;

Napoli;

Salerno.

per il periodo dal 2 febbraio 2007 al 1 febbraio 2008.

Con decreto n. 42142 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coop portabagagli Mazzini S.c.a.r.l., con sede in Pescara, unità di:

Foggia;

Lecce;

per il periodo dall'11 luglio 2006 al 10 luglio 2007.

Con decreto n. 42143 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coop Sat S.c.a.r.l., con sede in Napoli, unità di:

Napoli;

Salerno;

per il periodo dal 2 febbraio 2007 al 1º febbraio 2008.

Con decreto n. 42144 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Soc coop Labor S.r.l. con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 4 luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42145 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Soc. coop. Labor S.r.l. con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 4 luglio 2006 al 3 luglio 2007.

Con decreto n. 42146 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nylstar S.r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno (Milano), Pisticci (Matera), per il periodo dal 12 luglio 2007 all'11 luglio 2008.

Con decreto n. 42147 del 21 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Gruppo ceramiche Saicis S.p.a., con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 aprile 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 41902 del 23 ottobre 2007.

Con decreto n. 42152 del 26 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Roncadin Bakery S.r.l., con sede in Meduno (Pordenone), unità di Meduno (Pordenone), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 aprile 2008.

Con decreto n. 42153 del 26 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Avio già Avio Investments S.p.a. con sede in Torino, unità di Brindisi, per il periodo dal 10 luglio 2007 al 9 gennaio 2008.

Con decreto n. 42154 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della FBM Hudson Italiana S.p.a., con sede in Terno d'Isola (Bergamo), unità di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 4 marzo 2007 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 42155 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Isea S.p.a., con sede in Montecatini Terme (Potenza), unità di Casole d'Elsa (Siena), per periodo dal 22 luglio 2006 al 21 luglio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 40009 del 20 dicembre 2006.

Con decreto n. 42156 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filatuira & Tessitura di Puglia S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 18 ottobre 2007 al 17 aprile 2008.

Con decreto n. 42157 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Bassano Grimeca dal 1º giugno 2007 Grimeca S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna) unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 novembre 2007.

Con decreto n. 42159 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Maffei S.r.l. con sede in Matera (Matera), unità di:

Altamura (Bari);

Matera;

per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42160 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Italsime S.p.a., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 7 settembre 2007 al 6 settembre 2008.

Con decreto n. 42161 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Salerno, per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 16 ottobre 2007.

Il presente decreto limita il decreto direttoriale 40125 del 22 dicembre 2006 per avvenuta cessazione del contratto in data 17 ottobre 2007.

Con decreto n. 42162 del 27 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della La Fonte S.r.l. con sede in Altavilla Milicia (Palermo), unità di Altavilla Milicia (Palermo) per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

08A00248

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-021) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.